



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
(PROVINCIA DI LECCE)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione di C.C. n 28 del 01/10/2024

SOMMARIO

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento	4
Art. 2 - Definizione delle entrate	4
Art. 3 - Forme di gestione	4
Art. 4 – Soggetti Responsabili delle Entrate	5
TITOLO II	5
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTROLLO	5
Art. 5 - Accertamento delle entrate	5
Art. 6 - Attività di verifica e controllo entrate tributarie	6
Art. 7 - Attività di verifica e controllo entrate extra-tributarie	6
Art. 8 - Riscossione volontaria delle entrate	7
Art. 9 - Riscossione coattiva delle entrate	7
Art. 10 - Pagamenti rateali	9
Art. 11 - Rimborsi o compensazioni entrate tributarie.....	11
Art. 12 - Rimborsi entrate extratributarie.....	11
Art. 13 – Interessi	11
Art. 14 - Esercizio dell'autotutela	12
Art. 15 - Disposizioni sanzionatorie	12
Art. 16 – Agevolazioni fiscali e tariffarie.....	13
Art. 17 – Posta elettronica certificata.....	13
TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE	14
CAPO I STATUTO DEL CONTRIBUENTE	14
Art. 18 - Statuto del contribuente.....	14
Art.19 - Chiarezza delle norme regolamentari	14
Art. 20 - Certezza delle norme	14
Art. 21 - Rapporti con i cittadini, pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.....	14
Art. 22 - Servizio assistenza del contribuente.....	15

CAPO II RAVVEDIMENTO OPEROSO	15
Art. 23 – Ravvedimento operoso	15
CAPO III DIRITTO D'INTERPELLO.....	15
Art. 24 - Oggetto	15
Art. 25 - Materie oggetto di interpello	16
Art. 26 - Procedura.....	16
Art. 27 - Effetti	16
Art. 28 - Competenza	17
CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	17
Art. 29 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	17
Art.30 - Ambito dell'applicazione.....	17
Art. 31 – Competenza.....	18
Art. 32 - Attivazione del procedimento.....	18
Art. 33 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	18
Art. 34 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	18
Art. 35 - Invito a comparire per definire l'accertamento.....	19
Art. 36 - Atto di accertamento con adesione	19
Art. 37 - Esito negativo del procedimento.....	19
Art. 38 - Modalità di versamento.....	19
Art. 39 - Perfezionamento dell'adesione.....	20
Art. 40 - Effetti della definizione.....	20
Art. 41 - Conciliazione giudiziale.....	20
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	20
Art. 42 - Norme di rinvio	20
Art. 43 - Entrata in vigore.....	21

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da specifico regolamento. In tal caso questi non potrà contenere disposizioni in contrasto con i principi generali e con le norme di disciplina degli Istituti deflattivi del contenzioso contenute nel presente regolamento.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti da altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie;
 - le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico;
 - le entrate derivanti da concessione di spazi pubblicitari;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

ART. 3 - FORME DI GESTIONE

1. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle

forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, inclusa la riscossione diretta.

2. In assenza di esplicite determinazioni da parte del Consiglio Comunale, le suddette attività sono esercitate in economia, fatta salva la facoltà di avvalersi dei concessionari per la riscossione per la sola riscossione coattiva.

3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

4. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

ART. 4 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i soggetti al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione (PEG), le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio di competenza, di seguito chiamati "Responsabili".

2. Il Responsabile cura ogni attività organizzativa e gestionale utile all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria nonché ogni attività rientrante nell'esercizio del potere di autotutela del Comune. Lo stesso Responsabile dispone la riscossione coattiva delle entrate in sofferenza, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al R.D. 639/1910.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

4. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere ogni misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della L.212/2000.

TITOLO II

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTROLLO

ART. 5 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

1. L'entrata è accertata, dai Responsabili di cui all'art.4, quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito e fissare la scadenza (diritto giuridico alla riscossione).

ART. 6 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO ENTRATE TRIBUTARIE

1. Con l'attività di liquidazione, accertamento e di rettifica il Funzionario responsabile, con la collaborazione dell'ufficio, in relazione alle singole entrate effettua il controllo dell'avvenuto pagamento e/o dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni o denunce, della rispondenza di queste alla consistenza reale della base di commisurazione o della base imponibile, emettendo, ove necessario, i provvedimenti atti al recupero delle somme dovute, nei termini decadenziali e prescrittivi previsti dalle singole leggi.
2. Gli atti sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario o dal Responsabile del tributo.
3. Qualora la compilazione degli avvisi di liquidazione/accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi.
4. Gli atti di liquidazione/accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante Posta elettronica certificata, presso gli uffici comunali competenti, direttamente da parte del personale dell'Ufficio tributi ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune. In tutti i casi in cui possa essere utilizzata ai sensi di legge, la notifica a mezzo Posta elettronica certificata costituisce, per ragioni di economicità, di tempestività e di certezza del procedimento di consegna nei confronti del destinatario, la forma prioritaria da utilizzare da parte dell'ufficio accertatore.
5. Gli avvisi di liquidazione/accertamento notificati a mezzo Posta elettronica certificata possono essere sottoscritti:
 - mediante firma autografa, nel caso di notifica di un documento nativo cartaceo, da allegare alla comunicazione inviata via PEC in formato pdf non modificabile;
 - mediante firma digitale, nel caso di notifica di un documento nativo digitale, da allegare alla comunicazione inviata via PEC;
 - mediante firma a stampa, nei casi previsti dall'art. 1, comma 87 L.549/1995, riportando a pena di nullità nelle premesse dell'atto i riferimenti del provvedimento di nomina del soggetto firmatario e allegando alla comunicazione inviata via PEC, sia nel caso di notifica di un documento nativo cartaceo che di un documento nativo digitale, l'atto in formato pdf non modificabile.
6. Non si procede ad emissione di provvedimenti di liquidazione/accertamento, comprensivi di sanzioni e interessi, inferiori ad € 20,00, salvo che si tratti di violazioni ripetute degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata;
7. Il comma 6 non si applica ai Tributi del Cup (ex Cosap), i quali sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1. I responsabili contestano tempestivamente il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta.
2. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento, è resa nota al cittadino mediante:
 - notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile;
 - plico raccomandato con avviso di ricevimento;
 - posta elettronica certificata (PEC).

ART. 8 - RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLE ENTRATE

1. I tributi comunali e le altre entrate da corrispondere in base a versamento spontaneo sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica in caso di esternalizzazione:

- tramite modello F24 in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
- tramite il sistema di pagamento on line della pubblica amministrazione (PAGOPA);
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
- tramite eventuali altri canali telematici predisposti dal Comune;
- tramite l'Agente della riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D. Lgs.446/1997, fermo restando quanto previsto dal presente articolo in caso di nuovo affidamento a soggetti terzi, anche disgiunto, dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate comunali.

2. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare. Non sono in ogni caso dovuti importi inferiori ad € 12,00 qualora corrisponda ad una autonoma obbligazione tributaria.

ART. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi ed entrate patrimoniali dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

3. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi ed entrate patrimoniali può essere effettuata:

- a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5,

lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

Fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di disciplina del singolo tributo, la riscossione coattiva dei tributi ed entrate patrimoniali viene effettuata in forma diretta dal Comune ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del d.P.R. n. 602/1973.

4. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

5. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;

b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225.

I ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate debbono essere visti per l'esecutività:

a. per le entrate tributarie dal Funzionario responsabile del tributo;

b. per le entrate derivanti da contravvenzioni al codice della strada dal Comandante del Corpo di P.M;

c. per tutte le altre entrate patrimoniali dal Responsabile dell'entrata.

6. Fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di disciplina del singolo tributo, la riscossione coattiva dei tributi ed entrate patrimoniali può avvenire in forma diretta dal Comune con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del d.P.R. n. 602/1973.

7. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero della notifica di ingiunzione fiscale e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora. Gli interessi a debito e a credito sono calcolati, nei limiti disposti dal comma 165, dell'art 1, della Legge Finanziaria per l'es. 2007 n. 296/2006, con applicazione del tasso legale. Il calcolo degli interessi avviene con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. In caso di riscossione coattiva diretta, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 30,00, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

9. Il Funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

10. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 15,00.

11. Fatte salve le disposizioni di legge o regolamento inerenti le singole tipologie di entrate, per quelle patrimoniali derivanti da un credito certo, liquido ed esigibile, l'attivazione della procedura coattiva di riscossione avviene con comunicazione di messa in mora a firma del Responsabile. Detta comunicazione, notificata al debitore con Raccomandata R.R. o tramite PEC e con assegnazione di n. 30 gg. dal ricevimento per adempiere al pagamento, costituisce titolo per l'ingiunzione fiscale. La sorte ivi richiesta deve essere aumentata delle spese sostenute dall'Ente e dai relativi interessi calcolati nella misura di cui al successivo articolo 13.

12. Resta impregiudicata per tutte le entrate, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile presenti idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, relative alla tipologia ed importi di spese ed oneri di riscossione coattiva, sono applicate anche dal Concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.

ART. 10 - PAGAMENTI RATEALI

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole,

tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:

a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione.

b) l'Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è indicativamente pari euro 100,00

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da 100,00 a 400,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 400,01 a euro 1.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da trentasei a quarantacinque rate mensili;
- da euro 20.000,01 a 60.000: da quarantasei a sessanta rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;
- oltre euro 60.000,01: fino a settantadue rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo.

d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 2.500,00.

In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, accertata dall'ufficio servizi sociali e comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

i) Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000,00, il funzionario richiede presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di

idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di un punto percentuale.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

4. La dilazione viene concessa previa accettazione di regolarizzazione di tutti i debiti tributari pendenti con il comune di Caprarica di Lecce;

ART. 11 - RIMBORSI O COMPENSAZIONI ENTRATE TRIBUTARIE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute relativamente ai tributi comunali deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. E' ammessa la compensazione tra somme a credito e a debito previa richiesta al Servizio competente che procederà ad autorizzare l'operazione di compensazione.

4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00.

ART. 12 - RIMBORSI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.

6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile.

7. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno è inferiore ad € 12,00.

ART. 13 - INTERESSI

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti/utenti, sia per le somme a debito degli stessi è calcolata, nei limiti disposti dal comma 165, dell'art 1, della Legge Finanziaria per l'es. 2007 n. 296/2006, con applicazione del tasso legale.
2. Il calcolo degli interessi avviene con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente/utente e decorrono alla data dell'eseguito versamento.

ART. 14 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

1. Il Responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il Responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona
 - evidente errore logico o di calcolo
 - errore sul presupposto
 - doppia imposizione
 - mancata considerazione di pagamenti
 - mancanza di documentazione successivamente sanata
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela non è soggetto a limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale
 - vi è pendenza di giudizio
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

ART. 15 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie contenuta nel D.Lgs. 472 nonché nei DD. Lgss. n. 471, art 13, e n. 473, artt. da 11 a 14. In particolare, si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione della sanzione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
- g) il ravvedimento;
- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- l) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- m) misure cautelari;
- n) sospensione dei rimborsi e compensazione.

2. Se la sanzione riguarda l'omesso o il ritardato versamento di un tributo o di una parte di esso, si applicano le previsioni dell'art. 13 del D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 471.

3. Qualora la sanzione irrogata sia collegata al tributo cui si riferisce, essa viene irrogata con l'avviso di accertamento o rettifica, a norma dell'art. 17, D. Lgs. 472/97 (Irrogazione immediata).

4. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in apposito atto deliberativo a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7, D. Lgs. 472/97, con l'osservanza del procedimento disciplinato dall'art. 16 dello stesso Decreto.

Qualora non diversamente disciplinato, le sanzioni vengono applicate tenendo riguardo alla gravità della violazione, secondo i seguenti criteri:

Importo della violazione	Sanzione minima	Sanzione applicata
Fino ad € 10.000	100%	100%
Oltre € 10.001	100%	130%

5. Si applica l'art. 12 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472.

ART. 16 – AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE

1. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

2. Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà, la Giunta Comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di contributi da assegnare a fronte di riduzioni di imposta, di canoni e di tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali.

ART. 17 – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

1. In tutti i modelli di denuncia e dichiarazione predisposti dal Comune viene richiesto come principale dato per le comunicazioni tra l'Ente ed il contribuente/utente l'indirizzo di Posta

elettronica certificata (PEC), con richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello stesso per tutte le comunicazioni inviate da parte degli Uffici comunali.

2. In mancanza, prima di procedere alla trasmissione di qualsiasi documento/comunicazione, l'ufficio competente dovrà verificare l'esistenza di un indirizzo PEC del contribuente/utente, da utilizzare ai fini dell'inoltro della relativa documentazione, con onere per l'ufficio di verificare che l'indirizzo sia attivo, così da garantire l'effettiva ricezione della comunicazione o del documento da parte del destinatario.

TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 18 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente art.1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D. Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

ART.19 - CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

ART. 20 - CERTEZZA DELLE NORME

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del presente regolamento.

ART. 21 - RAPPORTI CON I CITTADINI, PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
3. I regolamenti comunali in materia tributaria, consultabili sul sito internet del Comune e presso lo sportello del Servizio Tributi, oltre che pubblicati sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
4. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Tributi vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono chiedere appuntamenti riservati con il personale addetto.

ART. 22 - SERVIZIO ASSISTENZA DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune assicura gratuitamente il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla stesura delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.
4. Le dichiarazioni o comunicazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata, mediante PEC, posta ordinaria, e ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.

CAPO II RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART. 23 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 in tema di ravvedimento, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso in tutte le ipotesi contemplate dal suddetto articolo, comma 1, lett. b) e c) a condizione che la violazione non sia stata già accertata dall'Ufficio tributario e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. La sanzione da considerare è stabilita nella misura del 100%.

CAPO III DIRITTO D'INTERPELLO

ART. 24 - OGGETTO

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97 e dell'articolo 11 della L. 212/00 e disciplina il diritto di interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

ART. 25 - MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO

1. I contribuenti possono presentare all'Amministrazione comunale delle domande circostanziate sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

ART. 26 - PROCEDURA

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di un'istanza all'ufficio del Comune competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta dal contribuente, eventualmente corredata dalla documentazione utile, diretta a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione tributaria nei suoi confronti, esponendo il caso concreto e specifico, al fine della corretta applicazione della norma., contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
3. L'istanza può essere presentata altresì, anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati ad attuare gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
5. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna.
6. Qualora la risposta non pervenga al richiedente entro 90 giorni dall'istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, non potranno nei suoi confronti essere irrogate sanzioni.

ART. 27 - EFFETTI

1. La risposta del responsabile del tributo è vincolante per l'amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

2. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

ART. 28 - COMPETENZA

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il Responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
2. Il Responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il Responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta Comunale la formulazione di un atto di indirizzo.
4. Il Responsabile ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 26 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 29 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19.6.1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

ART.30 - AMBITO DELL'APPLICAZIONE

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ART. 31 – COMPETENZA

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Responsabile del tributo.

ART. 32 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, a seguito all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e nel caso di accessi, ispezioni, verifiche in corso o terminate ma in assenza di atti di imposizione notificati.

ART. 33 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o PEC, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e del relativo periodo di imposta, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetto che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ART. 34 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al comma 1 dell'art.33, può formulare, entro il termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla **CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO** (Legge 16.09.2022, nr. 130/2022), con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, una istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia il termine per l'impugnazione che quello di pagamento del tributo.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire ovvero respinge la stessa qualora non sussista incertezza della base imponibile.

ART. 35 - INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

1. Il procedimento si avvia con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

ART. 36 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile dell'Ufficio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 37 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 38 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, è consentito il pagamento rateale secondo la disciplina prevista dal presente regolamento in materia di dilazione di pagamento. La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.

3. La rateizzazione viene concessa dal Responsabile del Tributo, previa valutazione dello stato temporaneo di difficoltà economica.
4. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con immediata escussione della eventuale garanzia per un importo pari al debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

ART. 39 - PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo definito con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione da parte del Responsabile e del contribuente. In caso di dilazione il perfezionamento avviene con il pagamento di tutte le rate.
2. Acquisite le quietanze di versamento dell'intero importo dovuto, l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione sottoscritto.

ART. 40 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data della medesima.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalla legge.

ART. 41 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti alla **CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO** (Legge 16.09.2022, nr. 130/2022), quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e gli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha abrogato il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento entra in vigore dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo articolo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze.